COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIOVANNI ZARRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3233) 103

Giovanni Zarro, *Presidente* 103, 104, 108

Coloni Sergio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 103, 106

Latronico Fede (gruppo lega nord) 103, 108

Tarabini Eugenio (gruppo DC), *Relatore* 104, 108

La seduta comincia alle 9,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1993.

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre si è aperta la discussione sulle linee generali ed è stata svolta la relazione.

FEDE LATRONICO. Il gruppo della lega nord condivide sostanzialmente l'impostazione del provvedimento, ritiene però che ad esso possano apportarsi taluni miglioramenti di carattere tecnico al fine di assicurare un maggior controllo sulla gestione del conto di disponibilità del tesoro presso la Banca d'Italia. Prima di predisporre emendamenti in tal senso, vorremmo conoscere l'avviso del Governo in proposito.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sottolineare l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento, determinata dalla necessità di adempiere ad obblighi comunitari in base ai quali il provvedimento stesso dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° gennaio. Eventuali modifiche comporterebbero infatti il riesame da parte del Senato.

FEDE LATRONICO. Sarebbe opportuno, in particolare, precisare i criteri della determinazione del tasso di interesse da corrispondere sulle disponibilità del conto transitorio di cui all'articolo 3 e prevedere il concerto di altre figure istituzionali per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 9, per evitare troppa autonomia da parte del ministro del tesoro. La stessa considerazione si può fare per il primo comma dell'articolo 5 ed il primo comma dell'articolo 9; anche in questo caso prevedere il concerto di altre figure istituzionali, ad esempio delle commissioni parlamentari, potrebbe costituire una tutela ulteriore.

Ritengo altresì che, con riferimento al comma 4 dell'articolo 10 il livello di remunerazione corrisposto dalla Banca d'Italia potrebbe essere definito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'approvazione di eventuali modifiche rivolte nel senso dianzi illustrato non altererebbe la sostanza del provvedimento e consentirebbe un livello più efficacie di controllo sulla gestione degli strumenti tecnici ivi previsti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche del relatore e del Governo.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Si era annunciata una discussione particolarmente ampia, tant'è che avevo previsto una replica molto articolata; la discussione è stata invece piuttosto contenuta. Essa si è tradotta in parte in alcuni quesiti, ai quali credo di aver risposto nel secondo intervento svolto nella precedente seduta, ed in parte in una riserva di interventi più dettagliati; così è avvenuto, ad esempio, nelle dichiarazioni dell'onorevole Marino.

L'unico intervento che ha investito il provvedimento nel suo complesso con considerazioni estese alla portata del provvedimento stesso è stato quello dell'onorevole Mantovani, che si è soffermato particolarmente sulla definitività dell'atteggiamento politico assunto dal Governo con questo provvedimento in ordine alla politica della moneta, che iniziato ormai parecchi anni fa giunge ora ad affermare in modo netto e definitivo una concezione della moneta completamente neutrale; ciò non nel senso che essa sia un bene o un valore neutrale, ma che va trattata in maniera che non sia politicamente manipolabile.

Questa è una filosofia che prima che del Governo italiano (anche se il Governo italiano la pratica da diverso tempo), è ormai formalmente propria del trattato di Maastricht; al riguardo, anzi, il provvedimento al nostro esame è un corollario di tale trattato, che per questa parte mi pare sia entrato in vigore proprio in questi giorni.

PRESIDENTE. Il primo di questo mese.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. D'altra parte, comprendo perfettamente lo stato d'animo dell'onorevole Mantovani ed anche il *pathos* che ha pervaso il suo intervento. Effettivamente, anche se l'evoluzione della dottrina a questo riguardo è stata intensa in quest'ultimo decennio, non è facile rinunciare ad una concezione che era interventista in modo molto esteso e che comprendeva tra gli strumenti di intervento la moneta, né è agevole assumere una concezione della politica economica che si fonda sul fatto che la moneta deve essere sottratta quanto più possibile agli atti del potere politico e quindi riservata ad una istituzione, la banca di emissione, il cui compito essenziale è di tutelare il valore reale della moneta e la sua stabilità nel tempo.

Capisco che l'accettazione di questa realtà non possa avvenire senza che vi sia una qualche ragione di trepidazione, se non altro giustificata da una considerazione retrospettiva della politica che i paesi ad economia di mercato hanno condotto soprattutto nei decenni del dopoguerra. Però è così, e su questo mi pare che vi sia (soltanto l'onorevole Marino si era riservato di esprimere le sue opinioni al riguardo) un generale consenso.

Non aggiungo altro, anche perché ai quesiti di dettaglio credo di avere già fornito risposta nel supplemento di relazione svolto nella seduta del 28 ottobre.

Oggi l'onorevole Latronico ha mosso alcune obiezioni all'articolato. Anche se il provvedimento è urgente, non sarei contrario ad apportare modificazioni che il Senato potrebbe approvare rapidamente. Vorrei tuttavia verificare se c'è materia che giustifichi ritocchi al provvedimento, precisando che se dovesse trattarsi di questioni meramente formali (nel senso stretto della parola) non vi sarebbe ragione per modificare il testo in discussione, con le conseguenze procedurali che – sia pure, ripeto, non di gran peso – sarebbe meglio evitare.

Ritengo ora opportuno intrattenermi brevemente sui punti indicati dall'onorevole Latronico.

Vorrei segnalare all'onorevole Latronico che al comma 3 dell'articolo 3 non si dispone nulla di sostanzialmente discrezionale. Il decreto del ministro del tesoro è un provvedimento di puro accertamento tecnico. Poiché vengono emessi titoli a tassi di mercato, che sono molto variabili nel tempo, per provvedere il bilancio della somma, al netto del ricorso al mercato, di 30 mila miliardi occorrente per creare questo fondo di

cassa (chiamiamolo così: in realtà la legge lo definisce « disponibilità del tesoro per il servizio tesoreria »), lo scopo é di accertare che la corresponsione da parte della Banca d'Italia dell'interesse sulla giacenza sia esattamente corrispondente all'onere che lo Stato sopporta per il collocamento sul mercato di questi titoli. Vi sono dunque dei margini tecnici che devono essere tranciati, per così dire, con un provvedimento che affida la sua legittimità al fatto di essere effettivamente rispondente al rapporto dei due ordini di costi, quello del tesoro e quello della Banca d'Italia. Quindi, la disposizione del comma 3 dell'articolo 3 prevede l'adozione di provvedimenti di carattere meramente tecnico.

Avrei voluto io introdurre una modificazione, peraltro di natura formale. Infatti, non è elegante che al comma 4 dell'articolo 3 si dica: « Con decreto del ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3 ». Sarebbe stato molto più corretto inserire tale disposizione nell'ultima parte del comma 3, che sarebbe pertanto risultato del seguente tenore. « (...) presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 ». In tal modo si sarebbe evitato il ripetersi di una delle brutte formule che caratterizzano sovente i testi legislativi.

Per quanto concerne invece il comma 4 dell'articolo 4, segnalo all'onorevole Latronico che la convenzione che il tesoro ha con la Banca d'Italia per la gestione del servizio di tesoreria (non dimentichiamo che la Banca d'Italia cura la gestione del servizio di tesoreria provinciale; dunque non tutti i pagamenti del tesoro si effettuano tramite tale servizio, dal momento che in parte vengono effettuati direttamente all'apposito servizio che è svolto presso il Ministero del tesoro) non esclude che quel servizio a regime possa essere gestito direttamente dal tesoro per mezzo di uno dei tanti conti correnti di tesoreria. La gestione da parte della Banca d'Italia oggi fa sì che i riferimenti che sono contenuti in questa legge alle situazioni cui temporalmente si deve guardare per stabilire come il conto va in su o in giù sono rappresentati dai conti della Banca d'Italia; domani invece, ove il tesoro avocasse a sé la gestione del servizio attraverso un apposito conto corrente di tesoreria, questi si ritroverebbero nel conto mensile del tesoro, che viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e che deve essere del tutto rispondente a quello che effettivamente avviene, pena il reato di falso in atto pubblico. Non mi pare quindi che anche per questo aspetto le preoccupazioni dell'onorevole Latronico, di cui capisco l'ispirazione, abbiano in concreto la portata e la pericolosità che egli ad un prima lettura poteva temere vi fossero.

Per quanto riguarda le altre due osservazioni concernenti l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 9, comma 1, a me pare che tali disposizioni così come sono formulate siano ineccepibili. Vanno comunque in due direzioni esattamente opposte: mentre nell'articolo 5 si prende in considerazione l'ipotesi in cui si vada al di là della disponibilità, nell'articolo 9 si prevede l'ipotesi che l'andamento della gestione di bilancio e i risultati di tesoreria siano talmente positivi che si possa ridurre l'ammontare del fondo di cassa.

Dobbiamo tener presente che il conto del tesoro prevede a fine ottobre una esposizione nei confronti della Banca d'Italia di circa 80 mila miliardi. A fronte di tale esposizione, che viene ora tasformatain quei titoli all'1 per cento che sono contemplati nell'articolo 1 della legge, dovremmo verificare quali sono stati gli scostamenti annuali negli ultimi anni. Se al 31 dicembre 1992 avevamo un ordine di grandezza di circa 80 mila miliardi e alla fine dello scorso mese avevano lo stesso ordine di grandezza, ciò significa che l'ordine di scostamento negli ultimi dieci mesi è stato pari a zero; noi prevediamo invece un ordine di scostamento di 30 mila miliardi, tanto è infatti l'ammontare del fondo di cassa. È chiaro perciò che se avremo sensibili scosta-

menti all'ingiù nei prossimi periodi, il ministro del tesoro sarà orientato a ridurre il fondo di cassa. Credo dunque che anche su questo punto ci possa essere il consenso dell'onorevole Latronico.Infine vi è il comma 4 dell'articolo 10, che secondo me meriterebbe pienamente la preoccupazione dell'onorevole Latronico. Senonché, noi dobbiamo guardare l'articolo 11, che è l'articolo chiave dei rapporti tra tesoro e Banca d'Italia, dove è sempre il tesoro, per così dire, l'appaltante e dove peraltro la relazione è tralatizia, è fatta ormai da un secolo (perciò nella relazione ho parlato di un mantenimento del sostanziale equilibrio delle partite tra le due parti). L'equilibrio delle partite riflette una gestione dove ai vantaggi che derivano alla Banca d'Italia dall'essere creditrice del tesoro per via dei titoli posseduti e agli svantaggi che le derivano dal fatto di dover remunerare la riserva obbligatoria, si contrappone però l'interesse del tesoro di acquisire questi vantaggi, tenuto conto che la Banca d'Italia deve riversare al bilancio dello Stato gli utili al netto delle poste espressamente previste dalla legge.

Quindi mi pare che tutto sommato le preoccupazioni espresse dall'onorevole Latronico, anche se *prima facie* perfettamente comprensibili, siano ampiamente bilanciate, nell'ambito complessivo del provvedimento, dal meccanismo di contribuzione previsto dall'articolo 11.

A fronte dell'esigenza generale di preservare da un lato l'efficacia della politica economica in atto, diretta all'effettiva tutela della stabilità della moneta, e dall'altro la totale aderenza agli obblighi che abbiamo assunto nei confronti dell'Europa, pregherei il collega Latronico di rinunziare al suo proposito di presentare emendamenti.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avendo seguito dai resoconti la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame, non posso non concordare con le considerazioni svolte dal relatore Tarabini nella sua replica.

Desidero richiamare alcune questioni, la prima delle quali è quella dell'urgenza, precisando che un obbligo comunitario ci impone di far entrare in vigore questo provvedimento il 1° gennaio 1994. Se non ci dibattessimo in gravi difficoltà nella discussione della legge finanziaria nei due rami del Parlamento, potremmo affrontare questa materia con maggiore serenità. Invece, tenuto conto che la prossima settimana il Senato dovrebbe terminare la discussione dei documenti finanziari e che la settimana successiva è prevista una sospensione dei lavori parlamentari, faccio mio l'invito rivolto dal relatore Tarabini al collega Latronico a trasfondere eventualmente in un ordine del giorno le sue proposte di modificazione evitando una terza lettura del provvedimento al Senato.

Nel rivolgere questo invito il Governo non intende arrecare alcun *vulnus* alla sovranità della Commissione, limitandosi a precisare che, se entro il 31 dicembre l'iter di questo provvedimento non dovesse essere completato, dovrebbe provvedere in via straordinaria. È tuttavia opportuno evitare tale soluzione perché il dibattito che si è articolato al Senato in prima lettura in maniera approfondita su alcune questioni (poi dirò quali) ed il voto unanime che ne è seguito, nonché la stessa discussione che si è svolta in questa sede, stanno a testimoniare che sul provvedimento in esame c'è un'adesione generale.

Fatta questa rituale ma doverosa perorazione, ricordo anch'io che l'articolo 104 del trattato di Maastricht ci vincola in questa direzione, nella quale peraltro ci stiamo muovendo da diverso tempo. La relazione che accompagna il provvedimento parte dal 1894 e, ripercorrendo la storia della gestione del servizio di tesoreria, precisa che è stato fissato un limite alla misura del passivo del tesoro sul conto previsto a tale scopo, pari al 15 per cento, ridotto di recente al 14 per cento. Comunque prosegue con coerenza la linea di politica economica del nostro paese, come di tutti gli altri paesi europei, tendente a separare la gestione della

moneta effettuata dal tesoro, e quindi dal Governo, da quella effettuata dalla Banca d'Italia. Un fatto importantissimo sotto questo profilo è rappresentato dall'attribuzione alla Banca d'Italia della fissazione del tasso ufficiale di sconto.

Aggiungo che il provvedimento definitivamente approvato dal Senato nel testo licenziato da questa Commissione dopo non secondari affinamenti, cioè quello sul fondo di ammortamento per i titoli di Stato, rientra nella stessa logica di dotare il nostro paese di taluni strumenti che omologano la nostra situazione a quella di altri paesi europei. Questa è una situazione che ci vincola ad una politica di bilancio nella quale Governo e Parlamento sono certamente sovrani ma si devono muovere all'interno di taluni paletti fissati per legge.

Con il fondo per l'ammortamento dei titoli si è eliminata la possibilità di andare a coprire eventuali disavanzi con i proventi delle alienazioni; con questo ulteriore provvedimento si sancisce definitivamente l'impossibilità di far fronte alle esigenze della politica di bilancio con emissione di carta moneta e ancor meno – anche se superata da tempo – quella di fronteggiare squilibri di bilancio ricorrendo comunque all'Istituto di immissione.

Si tratta di « paletti » severi, che il Governo ritiene però utili e indispensabili per l'ammodernamento del paese.

Delineato così il punto centrale della questione, potrei concludere qui il mio intervento, ma desidero aggiungere che anche io sono rimasto colpito dall'intervento dell'onorevole Mantovani, di cui ho letto il resoconto; al collega però faccio presente che disegno di legge prevede in ogni caso un ruolo incisivo del Governo e che il comma 4 dell'articolo 5 dispone anche il coinvolgimento del Parlamento in particolari fattispecie; in particolare quando si registrino scostamenti rispetto alla cifra prevista di 30 mila miliardi; cifra che, onorevole Giuliari, non può essere rideterminata, con provvedimento del Governo, in aumento ma solo ridotta. Se comunque si ritiene che il testo non sia sufficientemente chiaro, questo punto potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno esplicativo. Qualora il saldo risultasse inferiore del 50 per cento ai 30 mila miliardi, se ne dovrà dare comunicazione al Parlamento e ove la circostanza si ripeta per tre mesi consecutivi il ministro del tesoro deve esporre al Parlamento le cause ed indicare gli eventuali provvedimenti correttivi. Mi sembra quindi che l'autonomia si inserisca in un quadro sufficientemente definito.

Presso l'altro ramo del Parlamento si è svolto un approfondito dibattito sul provvedimento e una modifica introdotta sicuramente di rilievo – cui si è già riferito il relatore, onorevole Tarabini –, è la riduzione della riserva al 17,5 per cento. La previsione di adeguare in tale misura la riserva presso la Banca d'Italia è stata introdotta dal Senato sulla base di considerazioni nelle quali è prevalsa l'opinione di approvare la percentuale effettivamente applicata oggi, che forse in futuro potrà essere ridotta se tutto continuerà ad andare nella direzione che ci auguriamo. Sembra infatti al Governo che non siano ancora maturi i tempi per drastiche riduzioni della riserva, così come avviene invece in altri paesi; questo comporta però anche un diverso regime sulla remunerazione perché è evidente che, se la riserva è del 2 o del 5 per cento, diverso è anche il discorso che si può fare sulla remunerazione; qui invece si fa riferimento necessariamente ai rendimenti medi dei titoli. Non intendo dire che il nostro sistema bancario abbia bisogno ancora di avere le briglie tirate, perché di fatto sono state allentate formalmente del 5 per cento, ma non mi sembra ancora il momento di allentare tali briglie. Al Senato vi è stata una forte spinta in questo senso e si è raggiunto il punto di equilibrio che conosciamo. La Banca d'Italia insisteva per il 20 per cento, ma poi è stata accolta l'indicazione del 17,5 per cento.

L'altra questione su cui si è molto discusso e che nel testo originario poteva risultare un po' ambigua è rappresentata dagli aggregati da sottoporre a riserva. La

formulazione era maliziosamente interpretata come possibilità della Banca d'Italia, in presenza della futura banca universale, di sottoporre a riserva – una riserva comunque elevata – anche le emissioni a lunga scadenza.

Si è così precisato all'articolo 10 – è stato questo il punto di maggiore dibattito con lo stesso istituto di emissione che insisteva per avere non dico la mano libera ma quanto meno un'ipotesi più vasta per imporre la riserva del 17,5 per cento anche nei confronti degli istituti di credito speciale – che « resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a 18 mesi ».

Con queste ulteriori precisazioni, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento, possibilmente nel testo licenziato dal Senato, suggerendo di rinviare ad un ordine del giorno eventuali puntualizzazioni.

PRESIDENTE. Ritengo che il termine della presentazione degli emendamenti possa essere fissato per martedì 9 novembre alle 17. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Intervenendo sull'ordine dei lavori, riterrei opportuno che il deputato Latronico indichi se le risposte da me fornite in sede di replica abbiano o meno fugato le perplessità da lui evidenziate e quindi se intenda o meno presentare emendamenti.

FEDE LATRONICO. Mi dichiaro in linea di massima disponibile ad accedere alle richieste formulate dal relatore Tarabini e dal sottosegretario Coloni. Mi riservo di trasfondere il contenuto dei miei emendamenti in un ordine del giorno, che presenterò nella prossima seduta e che spero il Governo accetti, perché ritengo importante un maggiore coinvolgimento delle Commissioni competenti anche semplicemente come organi di controllo: si pone così, come osservava il sottosegretario Coloni, un ulteriore puntello al controllo di un operato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 9 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO